



COMUNE DI GRAMMICHELE
PROVINCIA DI CATANIA

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° <u>52</u> DEL REG.	OGGETTO: Modifiche al vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
DATA <u>6 SET. 2008</u>	

L'anno duemilaotto il giorno Sette del mese di Settembre alle ore 13:00 e segg. nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg.:

	P.	A.	
1 COMPAGNONE GIUSEPPE	X		SINDACO
2 ALTAMORE PIETRO	X		ASSESSORE
3 PURITA' FRANCESCO	X		ASSESSORE
4 FRAGAPANE MARIA GRAZIA T.	X		ASSESSORE
5 MANCUSO SALVATORE	X	X	ASSESSORE
6 MICELI SALVATORE ANDREA	X		ASSESSORE
7 GIANDINOTO GIANCARLO G.	X		ASSESSORE

TOTALE

Partecipa il Segretario Generale Dott. ALBERTO D'ARRIGO Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata,
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge 08/06/1990, n° 142, recepita con L.R. n° 48/91, come modificata dall'art. 12 L.R. n.30/2000;
Con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

☐ Di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)

☐ Aggiunte / integrazioni (1)

☐ Modifiche / sostituzioni (1)

☒ Con separata unanime votazione, dichiarare la presente delibera, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, 2° comma della L.R. n. 44/91 (1)

(1) Segnare con X le parti deliberate e dispensarne le parti non deliberate

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancato

dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ADDI' _____

Oggetto: **MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE STAFF DEL SINDACO

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 420 del 28.07.1999, modificato con deliberazione della Giunta Municipale n. 64 del 10.12.1999;

VISTO l'art. 110 comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art. 50 comma 10 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO gli articoli 20, 21 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, relativo al conferimento di incarichi di direzione a tempo determinato;

VISTO l'art. 7 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, come sostituito dall'art. 46 della Legge 06.08.2008 n. 133, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", a norma del quale:

"Art. 46. Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione":

1. Il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e' cosi' sostituito: «6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni

ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e' soppresso).»;

2. L'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 è così sostituito: «Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

3. L'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è così sostituito: «Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione e' fissato nel bilancio preventivo ((degli enti territoriali))».

RITENUTO necessario procedere all'adeguamento delle disposizioni regolamentari alle nuove mutate disposizioni normative;

PROPONE

di **SOSTITUIRE** il testo dell'art. 32 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, con il seguente testo:

Art. 32

Incarichi con contratto a tempo determinato al di fuori della dotazione organica per la copertura di posizioni organizzative, ai sensi dell'Art. 110 del D. Lgs. n. 267/2000.

1. Il presente articolo disciplina limiti, criteri, modalità e procedure per il conferimento, ai sensi dell'art. 110 comma del D. Lgs. n. 267/2000, di incarichi professionali per la copertura di posizioni organizzative, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per esigenze cui l'Ente non può far fronte con il personale in servizio.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione comunale e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
 - b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili per assenza di professionalità analoghe all'interno dell'Ente;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
3. devono essere preventivamente determinati la durata, che non potrà essere superiore al mandato elettivo del sindaco, il luogo, l'oggetto e il trattamento economico, che dovrà essere equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali,

eventualmente integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

4. gli incarichi di cui al comma 1 possono essere attribuiti esclusivamente a soggetti in possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

di **AGGIUNGERE** dopo l'art. 32 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il seguente:

Art. 32 bis

Procedure e modalità di affidamento degli incarichi di cui all'art. 32

1. Ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000 l'affidamento dell'incarico è di competenza del Sindaco il quale, verificati i presupposti di cui all'art. 32 e l'esigenza di procedere all'affidamento di specifico incarico per lo svolgimento di funzioni di responsabile di settore titolare di posizione organizzativa, dispone la pubblicazione all'albo pretorio di un avviso per la selezione, previa presentazione dei curricula degli interessati.
2. L'avviso di selezione dovrà contenere i seguenti elementi:
 - a) la definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
 - b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c) durata dell'incarico;
 - d) il luogo di svolgimento dell'incarico e le modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
 - e) il compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare;
 - f) il termine per la prestazione dei curricula;
3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
 - a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - d) non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione correlata al contenuto della prestazione richiesta.
4. All'esito della selezione il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Municipale che definisce l'importo dell'eventuale indennità aggiuntiva ad personam, procede all'affidamento dell'incarico.

di **SOSTITUIRE** il testo dell'art. 34 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, con il seguente testo:

Art. 34

Incarichi con contratto a tempo determinato al di fuori della dotazione organica.

1. Il presente articolo disciplina limiti, criteri, modalità e procedure per l'affidamento di incarichi, per tutte le tipologie di prestazioni, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per esigenze cui l'Ente non può far fronte con il personale in servizio.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2 lettera b) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione comunale, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione stessa;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

di **AGGIUNGERE** dopo l'art. 34 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, i seguenti:

Art. 34 bis

Procedure e modalità di affidamento degli incarichi di cui all'art. 32

1. L'affidamento degli incarichi di cui all'art. ** è di competenza della Giunta Municipale che, verificati i presupposti di cui all'art. ** e l'esigenza di procedere all'affidamento dispone la pubblicazione all'albo pretorio di un avviso per la selezione, previa presentazione dei curricula degli interessati.

2. L'avviso di selezione dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) la definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
- b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) durata dell'incarico;
- d) il luogo di svolgimento dell'incarico e le modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
- e) il compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare;
- f) il termine per la prestazione delle istanze di ammissione alla selezione e dei curricula;

3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per l'affidamento dell'incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;

- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) non essere sottoposto a procedimenti penali,
- e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione correlata al contenuto della prestazione richiesta.

Art. 34 ter (Procedura comparativa)

1. Scaduto il termine di presentazione delle istanze di ammissione alla selezione, una commissione composta dal Segretario Generale, dal Responsabile del Settore in cui è inserito il Servizio Personale e dal Responsabile del Settore destinatario della collaborazione, procede alla valutazione delle istanze di ammissione e dei curricula presentati.
2. Ad ogni singolo curriculum presentato sarà attribuito un punteggio massimo di 100 punti assegnato in base ai seguenti elementi:
 - a) qualificazione professionale – max 40 punti:
 max 20 punti per titolo di laurea, in percentuale al punteggio ottenuto;
 max 10 punti per corsi di aggiornamento inerenti la materia della collaborazione (0,5 punti per ogni giornata di corso);
 5 punti per specializzazione post-universitaria inerente la materia della collaborazione;
 5 punti per iscrizione al relativo albo professionale;
 - b) Esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento – max 15 punti.
 max 15 punti per titoli di servizio inerenti la collaborazione prestato presso Enti pubblici (punti 1 per ogni anno di servizio prestato presso il Comune di Grammichele, punti 0,5 per ogni anno di servizio prestato presso altre pubbliche amministrazioni).
 - c) Progetto di realizzazione e qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico – max 20 punti.
 max 5 punti per la metodologia (attribuiti a discrezione della commissione a seguito di valutazione di apposito elaborato relativo all'attività da realizzare);
 max 15 punti valutazione del progetto (attribuiti a discrezione della commissione a seguito di valutazione del progetto relativo all'attività da realizzare);
 - d) Eventuali riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso - max 10 punti di cui:
 5 punti per la riduzione dei tempi;
 5 punti per la migliore offerta al ribasso sul compenso indicato nell'avviso di selezione;
 - f) Colloquio sulle materie oggetto dell'incarico - max 15 punti.

Art. 34 quater (Contratto)

1. All'esito della procedura comparativa il legale rappresentante dell'Ente Il dirigente stipula con il soggetto selezionato, in forma scritta, un contratto di lavoro autonomo, di prestazione occasionale o coordinata e continuativa.

I contratti devono contenere i seguenti elementi:

- a) generalità del contraente;
- b) l'oggetto della prestazione professionale;
- c) le modalità specifiche di esecuzione e/o adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
- d) il luogo in cui viene svolta la prestazione;
- e) il termine di esecuzione della prestazione o di durata dell'incarico;
- f) l'ammontare del compenso e le modalità di corresponsione dello stesso.

2. La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa dell'ente, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate nel contratto.

Art. 34 quinquies
(Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

1. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.
2. Ferme restando le maggiori o diverse forme di verifica previste nel contratto, l'incaricato è comunque tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti.
3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto, trovano applicazione le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione del contratto.

Art. 34 sexies
(Proroga o rinnovo del contratto)

1. La proroga o il rinnovo del contratto stipulato può avvenire una sola volta, per ragioni eccezionali e straordinarie debitamente motivate, che non dipendano dal colpevole comportamento dell'incaricato. La durata del rinnovo e della proroga deve essere strettamente collegata alla prestazione, fase od attività da concludere o realizzare e comunque non può superare la durata originaria del contratto.

Art. 34 septies
(Pubblicità dell'affidamento degli incarichi)

1. Gli incarichi conferiti sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del professionista incaricato, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale del Comune di Grammichele.

Art. 34 octies
(Limiti di spesa)

1. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo dell'Ente.

Art. 34 nonies
(Inapplicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 34 e seguenti)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 34 e seguenti non si applicano:

- a) agli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e del nucleo di valutazione;
- b) agli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (ad esempio gli incarichi di progettazione, direzione dei lavori, collaudi e prestazioni accessorie comunque connesse con la realizzazione e l'esecuzione delle opere pubbliche oppure gli incarichi per la nomina dei componenti delle commissioni di concorso);
- c) agli incarichi conferiti per lo svolgimento di adempimenti o la resa di servizi, non aventi natura discrezionale in quanto obbligatori per espressa previsione di legge (ad es. incarichi di cui al D. Lgs. n. 81/2008), fermo restando comunque l'obbligo di effettuare, in tali casi, una valutazione comparativa;
- d) agli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'ente;
- e) agli incarichi previsti dall'art. 90 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- f) agli appalti e alle esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione.

2. Sono altresì esclusi dall'applicazione degli articoli 34 e seguenti del presente regolamento, gli incarichi di collaborazione meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione utile al raggiungimento del fine e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese o, comunque, di modica entità.

Art. 34 decies

(Conferimento di incarichi senza procedura comparativa)

1. La Giunta Municipale può conferire gli incarichi in via diretta, ossia senza esperimento di procedure comparative, quando ricorra una delle seguenti situazioni:

- a) quando le procedure comparative siano andate deserte, a condizione che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione;
- b) in caso di particolare e comprovata urgenza, adeguatamente motivata, che non consente l'utile effettuazione delle procedure comparative;
- c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale, scientifica o legale non comparabili, in quanto strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o alle sue particolari interpretazioni o elaborazioni.

Art. 34 undecies

(Pubblicità dell'Affidamento degli incarichi)

1. Gli incarichi conferiti ai sensi degli articoli 34 e seguenti sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo dell'incaricato, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale del Comune.

Art. 34 dodecies

(Limiti di spesa)

Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

L'ASSESSORE ANZIANO

F. ALTAMORE

IL SINDACO

Dr. Giuseppe Compagnone

IL SEGRETARIO GENERALE

F. D'ARRIGO

E' copia conforme per uso amministrativo

IL SEGRETARIO GENERALE

Li, _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio al n. 609 del Registro in data 23-09-08

Li 08-10-08



IL MESSO NOTIFICATORE

Raffaella F.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica, su conforme attestazione del Messo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 23-09-08 al 07-10-08 a norma dell'art. 11 della L.R. n.44/91 e successive modifiche ed integrazioni.

- 9 OTT. 2008.

Li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F. D'Arrigo

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n.44/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F. D'Arrigo

3 OTT. 2008